

IDROELETTRICO

mercato energia

Brevi cenni storici

La prima regolamentazione sulle acque e sulla disciplina del loro utilizzo risale alla metà del secolo scorso, in particolare compare in uno degli allegati che componevano la legge 20 marzo 1865 n° 2248 "Per la unificazione amministrativa del Regno d'Italia", che richiamava una precedente legge del 1859, già adottata nel Regno di Sardegna.

Successive leggi, che tenevano sempre più conto dell'importanza della crescita industriale nell'economia del Paese e del progresso nel campo della produzione e trasmissione dell'energia elettrica, delinearono con più cura lo scenario dello sfruttamento dei fiumi e dei canali a scopo idroelettrico; esse culminarono con il R.D. 14 agosto 1920, n°1285 "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche", e soprattutto con il R.D. 11 dicembre 1933, n°1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", che rappresentano l'antica e solida base della vigente legislazione in materia.

La risorsa idrica è stata a lungo l'unico concreto strumento per la produzione di energia elettrica in Italia, ed è rimasto tale per tutto il periodo di questo secolo nel quale la domanda di energia è stata soddisfatta quasi tutta dall'idroelettrico esistente, complice una conoscenza ancora acerba della tecnologia del termoelettrico.

Difatti, sino al primo scorcio degli anni '60 l'idroelettrico ha vissuto una fioritura apparentemente inesauribile: in tema di grosse derivazioni (al tempo tutte quelle con potenza nominale superiore a 220 kW), dalle 563 centrali e 2.100 MW installati nel 1925 si passò a 1142 centrali e 12.150 MW installati nel 1962, periodo in cui la sua produzione raggiunse quasi il 70% del totale dell'energia prodotta in Italia.

Sulla scorta di quanto visto in Francia ed Inghilterra, tuttavia, nel dopoguerra si erano manifestati i primi tentativi di nazionalizzazione di una parte delle attività economiche in genere, onde poter instaurare su di esse più stretti controlli statali; non sfuggì a tali attenzioni il comparto elettrico, e ciò portò non senza contrasti e ripensamenti alla promulgazione della legge 6 dicembre 1962, n° 1643 con la quale 1243 piccole e medie aziende elettriche vennero fuse per istituire l'ENEL.

La nazionalizzazione e la produzione privata

A favore dell'ENEL si accompagnarono in materia di idroelettrico alcune modifiche al citato T.U. 1775/1933, che consentirono al neonato Ente di beneficiare, tra le altre cose, di concessioni di durata illimitata e senza cauzioni, e di subentrare nelle grandi derivazioni idroelettriche di terzi alla loro scadenza.

La recente esperienza straniera aveva fornito però utili indicazioni sulle necessarie norme in eccezione al principio della nazionalizzazione, onde evitare di inficiare realtà economico-industriali già consolidate; nacquero pertanto tre categorie di attività elettriche operanti in deroga alla riserva disposta a favore dell'ENEL :

- le imprese industriali autoproduttrici
- le piccole imprese produttrici-distributrici
- le attività delle aziende elettriche degli enti locali

esse dovevano però mostrare requisiti di continuità ed affidabilità della produzione secondo criteri stabiliti su base pluriennale, pena il loro trasferimento "d'ufficio" all'ENEL.

Tuttavia, mentre le prime potevano conservare la propria attività se funzionavano anche con centrali a recupero, quindi termiche, nessuna salvaguardia al trasferimento sussisteva per le seconde, quasi sempre operanti proprio con impianti idroelettrici: il legislatore cioè considerava i meriti energetici dei sistemi a recupero, ma non riconosceva a coloro che impiegavano il "carbone bianco" una equivalente e meritoria opportunità di sviluppo autonomo.

Successivi provvedimenti inasprirono i vincoli a sbocchi produttivi per le categorie suddette, imponendo ad esse in particolare il ritiro forzoso da parte ENEL di tutte le eccedenze di produzione, a prezzi assai poco incentivanti.

Solo la crescita della domanda di energia e la recessiva crisi del petrolio condussero il legislatore a rivedere le proprie posizioni, rivitalizzando il mercato della produzione privata con la legge 393/1975 e, soprattutto, con la 308/1982, nella quale si riconosceva che l'utilizzo delle fonti rinnovabili era di pubblico interesse e di pubblica utilità.

La legge 308 conteneva altresì le norme sulla possibilità di accedere a finanziamenti pubblici nazionali ed europei a fondo perduto, cumulandoli con altre incentivazioni regionali eventualmente presenti, sino ad un limite massimo del 75 % del costo complessivo di investimento.

Con essa venivano consentite tutte le forme di produzione (idraulica, termica, geotermica), ma erano imposte alcune limitazioni sulle potenze ammesse: in particolare, per gli impianti idroelettrici, veniva fissato il limite di potenza a 3000 kWe, tale numero richiamando il confine tra piccole e grandi derivazioni stabilito dalla legge 7/1977.

Tale legge ha il merito di aver conseguito un duplice risultato: il radicarsi nella collettività della consapevolezza che si deve e si può produrre energia in modo "pulito", quale che sia la sua forma, e, nello specifico, il recupero di una piccola parte di quella moltitudine di impianti idroelettrici che scelte politiche penalizzanti avevano portato all'inattività forzosa.

Nel 1991 la legge citata veniva sostituita e rifinanziata dalle leggi 9 e 10/91, che introducono nuove norme sulla produzione privata (9/91) e sui finanziamenti conseguibili (10/91); in particolare la prima legge elevava i precedenti limiti di potenza degli impianti privati, ma manteneva la caratteristica di grandi derivazioni per quegli impianti idroelettrici con potenza superiore a 3000 kWe, con le conseguenze del caso (pareri autorizzativi da ottenere dal governo centrale e non regionale come per le piccole derivazioni).

I prezzi di cessione dell'energia prodotta per tutti i tipi di impianti (£ / kWh) vengono stabiliti da provvedimenti CIP, che periodicamente aggiornano le quote sulla base dei dati ISTAT e del prezzo medio di acquisto del petrolio e del metano.

Il danno all'idroelettrico

Quasi tutti gli esperti convengono nell'affermare che il territorio italiano ha una potenzialità idroelettrica annua di 65 TWh, ma ne vengono sfruttati attualmente solo 45.5 TWh; si stima che la producibilità mancante sia così ripartita:

- impianti di miniidraulica 2500 GWh / anno
- impianti in costruzione 1000 GWh / anno
- nuovi impianti allo studio 9500 GWh / anno
- impianti sul Po e sull'Adige 1500 GWh / anno
- ammodernamenti e rifacimenti 5000 GWh / anno

Di questi, però, una parte è di non facile realizzazione: quelli sul Po e sull'Adige, ad esempio, comportano eccessivi impatti ambientali, mentre per la miniidraulica

sussistono vincoli pratici burocratici a volte insuperabili, come si evince meglio in seguito.

Tra le conseguenze della nazionalizzazione del 1962 si attuò il trasferimento all'ENEL di circa 1000 centraline idroelettriche; più di un terzo di esse furono però immediatamente dismesse ed abbandonate da esso Ente, che non ha mai attuato alcuna politica conservativa o di recupero di questo immenso, maturo e sempreverde patrimonio produttivo, ed al quale vanno aggiunti gli oltre 900 impianti idroelettrici privati, anch'essi dismessi agli inizi degli anni 60 per la insostenibile politica tariffaria nazionale.

Solo le leggi 308/82 e 9/91 citate in precedenza hanno tuttavia consentito che almeno parte di tale patrimonio sia stato e sia tuttora recuperabile da privati, ma a prezzo di perseveranze e di stoicismi inusitati: ottenere la concessione per la sfruttamento acque a scopo idroelettrico, primo passo indispensabile per chi si accinga al recupero ed alla riattivazione di una centralina dismessa, rappresenta il valicamento di un iter istruttorio che può durare anche più di un lustro !! ; è del tutto superfluo pensare alle ulteriori difficoltà (licenze edilizie, espropri, etc.) che incontra colui che intende realizzare un nuovo impianto.

Quando poi si voglia contare sui finanziamenti a fondo perduto destinati ad incentivare coloro che promuovono iniziative nel campo delle energie rinnovabili, le procedure per l'impegno e l'erogazione sono caratterizzate da tempi lunghissimi, che riducono o annullano la convenienza dell'intervento, mandando a monte anche il più prudentiale piano finanziario, e con esso l'iniziativa tutta.

A peggiorare il quadro occorre aggiungere anche il macro errore commesso dal legislatore, che con la legge 9/91 ha disciplinato allo stesso modo le fonti rinnovabili per eccellenza e quelle che potessero fregiarsi del titolo di rinnovabili "assimilate", ma che di fatto erano solo termiche con utilizzo dei reflui; queste ultime, caratterizzate da potenze e relativi costi impiantistici superiori di due o più ordini di grandezza alle rinnovabili "pure", hanno esaurito velocemente la capienza economica delle leggi, penalizzando la produzione di energia veramente pulita.

In ultimo si sottolinea che tra le cause che tuttora ostacolano lo sviluppo in particolare della miniidraulica concorre anche una sostanziale approssimazione dei burocrati preposti alle autorizzazioni di rito, in special modo per quanto concerne il superamento dell'impatto ambientale. Accade infatti che costoro trattino alla stessa

stregua piccoli e grandi impianti (300 kW contro 10 MW, per fissare dei numeri), effettuando una immediata omologazione anche dell'impatto che l'insediamento ex novo di entrambi può comportare, ignorando il ben differente contributo delle modifiche indotte sul territorio e nel sottosuolo nell'uno o nell'altro caso (modesti sbarramenti di ritenuta o creazione di bacini o laghi artificiali, rispettivamente).

Il rilancio dell'idroelettrico

La trattazione evidenzia l'esistenza di una naturale collocazione e destinazione delle fonti rinnovabili: l'eolico ed il fotovoltaico possiedono seppur in maniera differente possibilità di sviluppo limitate nel tempo e nella quantità di energia producibile; sussiste in essi una connotazione "fisiologica", che li rende preferibili in alcuni segmenti significativi del mercato elettrico (reti locali, utenze isolate); sono fonti di energia che andrebbero coltivate quasi sempre in contemporaneità, di modo che la loro coesistenza sul sito rappresenti, nell'alternarsi dell'erogazione di energia tra le due (quando c'è sole non sempre c'è vento, e viceversa) un succedaneo della capacità di accumulo di cui sono sprovvisti.

A pari tutela economica del legislatore, però, ben altri traguardi produttivi possono tuttavia conseguirsi con la fonte idraulica.

La sua tecnica rappresenta un investimento industriale di grande affidabilità e longevità, un elemento di robustezza e flessibilità del sistema elettrico; essa deve essere rilanciata con decreti dedicati, che in particolare consentano la riattivazione dei moltissimi impianti abbandonati sopracitati, la cui potenza è spesso non superiore ai 500 kW. Andrebbe consentito a questi ultimi l'accesso a particolari formule che contemplino alternativamente l'incentivazione tariffaria o quella in conto capitale e, sempre limitatamente a tali potenze, organizzando una burocrazia dedicata, che raccolga in una unica autorizzazione la pletora delle procedure ancor oggi necessarie.